

**L.R. 22/12/1995, n. 95
articolo 7, comma 7
"INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA AGROINDUSTRIALE
PIEMONTESE"**

Programma regionale per le piccole e medie imprese attive nella fase della trasformazione e commercializzazione del miele approvato con D.G.R. n. 68-1253 del 17/12/2010.

Bando e istruzioni operative

INDICE

I PARTE GENERALE

1. PROGRAMMAZIONE E POLITICA COMUNITARIA
2. BENEFICIARI
3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
4. ESCLUSIONI
5. GRADUATORIE
6. PUNTEGGI
7. PROCEDURE
8. RICORSI
9. AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
10. NORME TECNICHE
11. VINCOLO DI DESTINAZIONE
12. MODULISTICA

II INTERVENTI

1. DISPOSIZIONI GENERALI
2. ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE (art. 7.7)

I PARTE GENERALE

1. PROGRAMMAZIONE E POLITICA COMUNITARIA.

Con la Legge regionale n. 95/95 la Regione disciplina gli interventi per lo sviluppo del sistema agro-industriale piemontese attraverso l'utilizzo coordinato delle risorse finanziarie della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea.

Poiché gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) pubblicati sulla GUCE - serie C del 27 dicembre 2006 prevedono che gli aiuti agli investimenti concessi alle imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli siano assimilati agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese (PMI), con la D.G.R. n. 17-10250 del 09/12/2008 (Bollettino Ufficiale n. 52 del 24/12/2008), sono state approvate le disposizioni attuative della Legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 "Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese" in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione avente per oggetto "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" (GU C 319 del 27/12/2006), dal Reg. CE n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) (GU L 379 del 28/12/2006, pag. 5), e dal Reg. CE n. 800/2008 della Commissione del 06/08/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 09/08/2008, pag. 3).

La Commissione Europea ha comunicato di aver registrato l'aiuto in esenzione con il numero X 7/09.

Gli investimenti proposti devono essere coerenti con il Programma di Sviluppo rurale 2007-2013, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e approvato con decisione della Commissione C(2007) 5944 del 28 novembre 2007.

2. BENEFICIARI.

2.1 Possono beneficiare degli aiuti le piccole e medie imprese (PMI) attive nella fase di trasformazione e commercializzazione del miele che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Reg. CE n. 800/2008 (GU L 214 del 09/08/2008, pag. 3), specificati in dettaglio al successivo punto 3.

Ai sensi del Reg. CE n. 800/2008 non possono beneficiare degli aiuti:

- le imprese attive esclusivamente nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato,
- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune,
- le imprese in difficoltà così come definite all'art. 1, paragrafo 7, del Reg. CE n. 800/2008.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'Amministrazione Regionale nel PSR 2007-2013, non possono beneficiare degli aiuti:

- le imprese che non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione se prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;

- le imprese che non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- le imprese che non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA;
- le imprese i cui rappresentanti legali o componenti del Consiglio di Amministrazione abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agro-alimentari con riferimento alle normative vigenti.

Tutti i requisiti devono essere posseduti all'atto della domanda e devono essere mantenuti almeno fino alla liquidazione del contributo a seguito dell'accertamento finale.

Trattandosi di finanziamenti regionali, eventuali irregolarità nei versamenti contributivi riscontrate in sede di presentazione della domanda non sono causa tassativa di inammissibilità della domanda stessa e possono essere regolarizzate purché ciò avvenga prima della concessione del contributo. Il mantenimento del requisito é verificato anche prima dell'accertamento finale e della conseguente liquidazione del contributo stesso.

Gli accertamenti sono effettuati dal personale del Settore Sviluppo Agro-industriale e Distrettuale abilitato all'accesso allo Sportello Unico Previdenziale mediante procedura telematica.

Per quanto attiene le condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agro-alimentari con riferimento alle normative vigenti, gli accertamenti sono effettuati dal Settore Sviluppo Agro-industriale e Distrettuale mediante richiesta di Certificato Penale del Casellario Giudiziale alla Procura della Repubblica per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

2.2 Ai fini dell'assegnazione della priorità prevista al punto 5, di seguito vengono riportate le definizioni dei beneficiari previsti dalla L.R. 22/12/1995, n. 95, art. 4, comma 1, lettere a), b), d):

lett. a) società cooperative agricole e loro consorzi, iscritti all'Albo delle cooperative a mutualità prevalente o che abbiano presentato domanda di iscrizione prima della presentazione della domanda di contributo;

lett. b) organizzazioni di produttori (O.P.) riconosciute ai sensi del D.lgs. 102/2005;

lett. d) società di capitali il cui capitale sia posseduto per almeno il 50% da uno o più dei seguenti soggetti:

- cooperative agricole iscritte all'Albo delle cooperative a mutualità prevalente;
- organizzazioni dei produttori (O.P.) riconosciute ai sensi del D.lgs. 102/2005;
- imprenditori agricoli professionali.

La quota capitale del 50% può essere raggiunta anche con la partecipazione congiunta di Enti pubblici e/o di società a capitale prevalentemente pubblico.

Ai sensi della vigente legislazione, sono società di capitali le società per azioni (art. 2325 del Codice Civile), le società a responsabilità limitata (art. 2472 del Codice Civile), e le società in accomandita per azioni (art. 2462 del Codice Civile), anche nelle forme consortili di cui all'art. 2602 del Codice Civile.

Come previsto dall'art. 5, comma 1, della L.R. 95/95, i soggetti beneficiari dovranno inoltre dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) le cooperative devono disporre di un conferimento da parte dei soci pari ad almeno il 60% del quantitativo dei prodotti trasformati e commercializzati, fatti salvi comprovati motivi di forza maggiore per un periodo limitato di tempo;
- b) le Società di capitali devono garantire una adeguata e duratura partecipazione dei produttori agricoli ai vantaggi economici derivanti. A tal fine devono stipulare contratti di

fornitura che definiscano: le caratteristiche del prodotto, la durata (non inferiore a tre anni a partire dal momento in cui entra in funzione l'impianto) e le condizioni del suo rinnovo, la definizione di prescrizioni al fine di adeguare il prodotto oggetto del contratto alle esigenze dell'immissione sul mercato, con riferimento anche alle caratteristiche qualitative del prodotto ed ai servizi logistici che incidono sulla determinazione del prezzo di commercializzazione, le cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto parziale o totale delle reciproche obbligazioni delle parti. Tali contratti devono riguardare almeno il 60% della materia prima trasformata, avere valenza giuridica ed essere registrati. L'accertamento del mancato rispetto delle obbligazioni da parte dell'impresa beneficiaria del contributo regionale comporta la revoca del contributo e la restituzione delle agevolazioni ricevute, maggiorate degli interessi legali.

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'.

3.1 I beneficiari dovranno essere microimprese, piccole imprese o medie imprese così come definite all' allegato I del Reg. CE n. 800/2008.

In particolare:

- a) alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- b) all'interno della categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- c) all'interno della categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Qualora il richiedente non sia un'impresa autonoma i dati verranno determinati così come previsto all' articolo 6 dell' allegato I del Reg. CE 800/2008.

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari di cui sopra sono quelli riguardanti l' esercizio contabile chiuso al 31/12/2009 e vengono calcolati su base annua.

3.2 Per quanto attiene i dati finanziari, essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

Se, alla data del 31/12/2009, un'impresa constata di aver oltrepassato le soglie degli effettivi o finanziarie di cui sopra, essa perde la qualifica di PMI solo se questo superamento è avvenuto anche per l' esercizio chiuso al 31/12/2008.

Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione o costituita nel corso del 2009, i cui conti non sono ancora stati approvati ovvero non è ancora stato chiuso il primo esercizio economico completo, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso e saranno oggetto di verifica in sede di accertamento finale.

3.3 Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio 2009, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

3.5 Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando, i soggetti richiedenti devono rispettare i requisiti comunitari e nazionali minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

I requisiti si intendono soddisfatti quando l'impresa é in possesso delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività.

Ciascuna impresa all'atto della domanda dovrà allegare copia delle autorizzazioni rilasciate dagli organi preposti.

3.6 Le imprese dovranno dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di equilibrio finanziario e in sede di presentazione della domanda dovranno produrre un indice di redditività dell'impresa ottenuto dal bilancio riclassificato, identificato con il margine operativo lordo della gestione caratteristica (collegata cioè all'attività tipica dell'azienda), calcolato relativamente agli ultimi due bilanci consolidati.

Qualora, per uno o entrambi gli esercizi l'indice non risulti positivo per motivi non direttamente connessi alla gestione aziendale, ma imputabili alla crisi economica attuale, l'impresa dovrà fornire una dettagliata relazione che giustifichi l'andamento economico e che evidenzi i correttivi apportati o che si intendano apportare.

4. ESCLUSIONI.

Non sono ammissibili i seguenti investimenti:

- investimenti fatturati prima della presentazione della domanda di aiuto,
- acquisto del terreno,
- acquisto fabbricati,
- sistemazione (sbancamento e livellamento) del terreno, salvo casi di entità limitata e di comprovata necessità,
- demolizioni,
- lavori di ordinaria manutenzione e di abbellimento,
- acquisto di impianti e macchinari usati,
- acquisto di mobili e arredi per ufficio,
- acquisto di mezzi di trasporto,
- acquisto di attrezzatura minuta, materiali di consumo e tutti gli acquisti non soggetti ad ammortamento,
- attrezzature per il contenimento e l'imballaggio dei prodotti,
- interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali,
- opere non strettamente produttive (sale riunioni, recinzioni, piazzali, parcheggi, alloggi custode, ...).

La spesa per IVA, imposte o tasse non è mai ammissibile a finanziamento.

5. GRADUATORIA.

All'interno della graduatoria verrà data priorità al finanziamento delle imprese previste dalla L.R. 22/12/1995, n. 95, art. 4, comma 1, lettere a), b), d) così come descritte al punto 2.2: le domande di finanziamento ritenute ammissibili presentate da tali imprese verranno inserite all'inizio della graduatoria e i punteggi saranno assegnati solo nel caso in cui le risorse finanziarie sul bilancio per l'anno 2011 non siano sufficienti a finanziarle tutte.

Successivamente verranno finanziate le domande ritenute ammissibili presentate dagli altri beneficiari. Tali progetti saranno inseriti nella graduatoria, secondo i punteggi di cui al punto 6, solo nel caso in cui le risorse finanziarie sul bilancio per l'anno 2011 non siano sufficienti a finanziarli tutti.

6. PUNTEGGI.

- impresa con sede operativa in zona montana (classificazione territoriale PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, parte II, sezione II) punti 2
- impresa che trasforma e commercializza almeno il 30% di prodotti con certificazione biologica ai sensi del Reg. CE 834/07 e s.m.i. punti 3
- impresa certificata UNI EN ISO serie 9000:2000 (Vision 2000), 14.000:2004, EMAS e altre certificazioni di qualità rilasciate da enti terzi accreditati secondo le norme EN 45000 : punti 1 per ogni certificazione fino ad un massimo di punti 3
- impresa che dimostra un'integrazione di filiera mediante l'erogazione di servizi alla aziende apistiche fornitrici (assistenza tecnica, formazione professionale, ecc...) punti 4
- impresa che svolge regolarmente analisi chimico-fisiche dei prodotti presso laboratori accreditati per la ricerca di residui di pesticidi/ antibiotici e/o per la determinazione dello spettro pollinico punti 5
- investimenti rivolti all'introduzione di nuovi prodotti, processi e tecnologie finalizzati a rispondere a nuove opportunità di mercato, almeno 30% del progetto punti 4
- investimenti connessi alla tutela dell'ambiente, al risparmio energetico, alla riduzione dei consumi idrici, alla prevenzione degli inquinamenti, alla riduzione di emissioni nocive legate ai trasporti, almeno 30% del progetto punti 2
- investimenti finalizzati allo sviluppo delle filiere corte, almeno 30% del progetto punti 3
- ricaduta dei benefici sui produttori di base:
 - numero di aziende agricole : da 10 a 30 punti 1
 - da 31 a 100 punti 3
 - oltre 100 punti 6

A parità di punteggio le domande ammissibili verranno finanziate in ordine cronologico di presentazione, desunto dal timbro postale di partenza.

Le domande non finanziate per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili saranno archiviate dandone comunicazione alle imprese mediante raccomandata AR.

I requisiti per l'assegnazione dei punteggi devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda e devono essere mantenuti fino alla liquidazione del contributo a saldo.

Non saranno ammesse varianti di alcun tipo, compresa la mancata realizzazione, relativamente alle tipologie di investimenti che sono requisito per l'assegnazione di punteggio.

7. PROCEDURE.

7.1 Domande. Le domande devono essere presentate, redatte sull'apposito modello e corredate di tutta la documentazione prevista, alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale, Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino, dal 10/01/2011 al 28/02/2011.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo di raccomandata AR e, come data di presentazione, fa fede il timbro postale di partenza.

Eventuali informazioni possono essere richieste alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale, Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino (tel. 011/4321476, e-mail : agroindustria@regione.piemonte.it) .

Le domande presentate oltre il termine prescritto o prive, anche parzialmente, della documentazione prevista saranno archiviate dandone comunicazione agli interessati.

La modulistica è disponibile sul sito internet della Regione Piemonte nella sezione Agricoltura (<http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/agroindustriale.htm>).

La presentazione delle domande da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per l'Amministrazione Regionale. Gli investimenti eventualmente realizzati prima dell'approvazione del progetto sono effettuati a rischio e pericolo dell'impresa.

Entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, l'ufficio provvede, ai sensi degli artt. 13 e 14 della L.R. 4 luglio 2005, n. 7, a dare comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento.

7.2. Preistruttoria. Il Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale effettuerà una preistruttoria con eventuali accertamenti in loco per valutare l'esistenza dei requisiti fondamentali.

L'Amministrazione provvederà a respingere le istanze giunte fuori termine, quelle non corredate della documentazione prescritta e quelle ritenute inammissibili per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

La reiezione delle domande sarà comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata AR secondo le procedure previste dall'art. 15 della L.R. 4 luglio 2005, n. 7.

7.3. Determinazione di approvazione della graduatoria e di impegno di spesa. Il Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale, sentito il parere della Commissione Regionale consultiva per l'agroindustria di cui all'art. 11 della L.R. 95/95, predisporrà la Determinazione Dirigenziale con la quale verrà approvata la graduatoria, se necessaria, e verranno effettuati gli impegni di spesa.

La Determinazione stabilisce il limite massimo di spesa ammissibile per ciascuna iniziativa ed il relativo contributo a carico del bilancio regionale.

Per le istanze non finanziabili, il settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale darà comunicazione del mancato accoglimento a tutti i soggetti interessati a mezzo lettera raccomandata AR secondo le procedure previste dall'art. 15 della L.R. 4 luglio 2005, n. 7.

7.4. Istruttoria. Il Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale, dopo l'approvazione della graduatoria, provvederà a definire l'istruttoria tecnico-amministrativa di ciascuna domanda e a predisporre il provvedimento dirigenziale con il quale verrà determinata l'esatta spesa ammessa, l'importo del contributo in conto capitale e le necessarie prescrizioni.

7.5. Anticipo. Dopo l'approvazione del progetto, purché gli investimenti siano iniziati, le ditte possono richiedere un anticipo fino al 50% (in un'unica soluzione), su presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa (riconosciuta dall'ISVAP), in favore della Regione Piemonte di importo pari all'importo richiesto. La fideiussione non dovrà avere data di scadenza, e verrà svincolata dal Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale all'atto dell'accertamento finale di cui al punto 7.7.

Qualora la fideiussione abbia una scadenza, dovrà essere previsto il rinnovo automatico della stessa fino allo svincolo da parte del Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale. Non saranno accettate fideiussioni che non abbiano le caratteristiche sopra descritte.

7.6. Accertamento finale. I contributi a saldo saranno erogati, su richiesta dei beneficiari, previo accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori e degli acquisti e a seguito della presentazione della documentazione prescritta con il provvedimento dirigenziale di concessione di cui al punto 7.4.

7.7. Liquidazione con riserva per opere ed impianti. L'Amministrazione regionale può procedere alla liquidazione delle agevolazioni concesse relative alla costruzione di opere ed impianti anche in assenza delle prescritte autorizzazioni e certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni (vigili del fuoco, autorità sanitaria, comuni, ecc.), sempre che l'interessato dimostri di aver tempestivamente adempiuto a quanto in suo dovere per ottenere il rilascio della suddetta documentazione, e su presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa in favore della Regione Piemonte di importo pari al contributo liquidato.

Rimane a carico del beneficiario l'obbligo di presentare i documenti mancanti entro il termine stabilito dall'Amministrazione, e comunque non appena ne venga in possesso, pena la decadenza delle agevolazioni e la conseguente restituzione delle somme rimosse maggiorate degli interessi legali.

8. RICORSI.

I provvedimenti di archiviazione, diniego, sospensione e revoca delle istanze saranno comunicati a mezzo lettera raccomandata AR, secondo le procedure previste dall'art. 15 della L.R. 4 luglio 2005, n. 7, con obbligo per l'Amministrazione di motivare le ragioni del provvedimento; la comunicazione indicherà gli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

9. AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.

I documenti richiesti possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Amministrazione provvederà a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.. Ai sensi dell'art. 73, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

10. NORME TECNICHE.

10.1. Inizio lavori. L'inizio dei lavori per le opere edili viene attestato dalla comunicazione inviata al Comune; per gli acquisti si fa riferimento alla data di fatturazione. Possono essere ammessi al contributo gli investimenti fatturati e pagati successivamente alla data di presentazione della domanda di finanziamento alla Direzione Agricoltura.

L'inizio dei lavori non comporta impegno alcuno per l'Amministrazione ai fini di un eventuale finanziamento.

10.2. Varianti. Sono ammesse varianti tecniche al progetto approvato in istruttoria, previa autorizzazione dell'Amministrazione Regionale, sempre che le modifiche rientrino nell'ambito della stessa tipologia di investimento e nel limite dell'impegno complessivo di spesa stabilito in precedenza.

La domanda di variante deve essere presentata all'Ufficio che ha eseguito l'istruttoria, corredata dalla seguente documentazione:

- copia del verbale dell'organo competente con la quale si autorizza il legale rappresentante alla presentazione della variante;
- progetto completo di variante (disegni, relazione tecnica, computo metrico estimativo, preventivi, ecc.);
- concessione edilizia di variante nei casi previsti dalle vigenti leggi;
- perizia asseverata di congruità dei prezzi e quantità.

Si possono apportare, senza preventiva autorizzazione, compensazioni tra voci di spesa che restino nel limite del 15% di ognuna di esse, nell'ambito della spesa massima complessivamente ammessa.

La variazione della marca o della ditta fornitrice di manufatti, impianti e attrezzature non si configura come variante e pertanto non necessita di preventiva autorizzazione.

Varianti che, conseguentemente alla mancata realizzazione di opere e/o acquisti, comportino una riduzione superiore al 30% della spesa ammessa complessiva a finanziamento costituiranno motivo di revoca dell'intero finanziamento.

Non saranno ammesse varianti di alcun tipo, compresa la mancata realizzazione, relativamente alle tipologie di investimenti che sono requisito per l'assegnazione di punteggio.

Non sono ammesse varianti realizzate prima della richiesta di autorizzazione.

10.3. Tempo di esecuzione delle opere. Il termine per il completamento degli investimenti e la presentazione della documentazione per la liquidazione del contributo del progetto è stabilito entro 12 mesi dalla data della Determinazione Dirigenziale di approvazione del progetto. Tale termine potrà essere prorogato su motivata e comprovata richiesta da parte del beneficiario fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi.

Trascorso il termine assegnato senza l'avvenuta esecuzione delle opere e senza che sia stato richiesto il relativo accertamento, l'agevolazione decade.

Il Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale procederà alla revoca del finanziamento con conseguente recupero delle somme eventualmente versate a titolo di anticipo, maggiorate degli interessi legali vigenti alla data dell'atto di liquidazione.

10.4. Congruità di prezzi e quantità. Per dimostrare la congruità dei prezzi a progetto, le ditte devono presentare una perizia asseverata, circostanziata e motivata, senza l'obbligo di fare riferimento a prezziari, ma facendo riferimento a preventivi dettagliati. Nel caso siano previste opere edili, dovrà essere presentato un computo metrico riportante anche solo le quantità, che dovranno essere dichiarate congrue nella perizia asseverata. Tale perizia deve essere eseguita da un professionista iscritto al relativo Albo, utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione.

Non sono previste maggiorazioni imputabili ad inflazione, imprevisti ed aggiornamento dei prezzi.

10.5. Spese generali e tecniche. La percentuale massima ammissibile per spese generali e tecniche è fissata al 2,5% dell'importo relativo agli investimenti.

Tutte le spese dovranno essere documentate mediante fatture o parcelle all'atto dell'accertamento finale.

10.6. Quietanze. Le fatture presentate unitamente alla richiesta di liquidazione del contributo devono essere quietanzate dalle ditte emittenti. La dicitura "pagato" apposta sulle fatture non è sufficiente: per essere considerata regolarmente quietanzata, la fattura deve riportare gli estremi delle modalità di pagamento (assegno, ricevuta bancaria, cambiale, ecc.) e deve essere datata e firmata. In alternativa, può essere allegata alla fattura copia della documentazione bancaria attestante il pagamento (assegno, bonifico bancario, ri.ba., ecc.), ovvero lettera della ditta emittente la fattura di dichiarazione di quietanza. Tale lettera deve riportare l'intestazione della ditta emittente la fattura stessa, gli estremi di quest'ultima, le modalità e i tempi di pagamento nonché la formula di quietanza liberatoria secondo il fac-simile predisposto dal Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale.

In ogni caso dovrà essere presentata copia dell'estratto conto del conto corrente bancario con evidenziati i pagamenti di interesse. Non è ammesso il pagamento in contanti.

11. VINCOLO DI DESTINAZIONE.

Le strutture, macchinari e impianti fissi realizzati con il contributo regionale non possono essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo (compresi donazione e comodato), né locati, per un periodo di almeno dieci anni dalla richiesta di collaudo.

Può essere ammessa, previa valutazione e conseguente autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, l'alienazione o la cessione anticipata di strutture, di impianti e di macchinari, purché determinata da cause di forza maggiore o da motivate ragioni di ordine tecnico-economico.

L'inosservanza dei termini sopraindicati comporta la revoca immediata delle agevolazioni concesse per il periodo residuo e il recupero coattivo delle stesse maggiorate degli interessi legali. Nel caso di cessazione dell'attività dell'impresa e, se trattasi di società, anche in caso di scioglimento anticipato, liquidazione o fallimento, viene richiesta la restituzione soltanto del contributo (limitatamente alla quota relativa al periodo intercorrente tra l'alienazione ed il termine del vincolo di destinazione) senza maggiorazione degli interessi legali.

12. MODULISTICA.

Per il presente bando, i modelli da utilizzare predisposti dal Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale sono:

- domanda (modello 01.95/2010);
- elenco soci per cooperative (modello 02.95);
- elenco soci per altre società (modello 03.95);
- elenco fornitori per altre società (modello 04.95);
- scheda rilevamento dati tecnico-economici (modello 05.95);
- scheda di auto-attribuzione del punteggio (modello 06.95/2010);
- dichiarazione requisiti minimi in materia di sicurezza sul lavoro (modello 07.95);

- dichiarazione Deggendorf;
- modello richiesta liquidazione contributi;
- dichiarazione di iscrizione delle fatture sul libro giornale, cespiti ed acquisti;
- perizia asseverata di congruità di prezzi e quantità;
- perizia asseverata di collaudo;
- fac-simile garanzia fideiussoria per anticipo;
- fac-simile garanzia fideiussoria per liquidazione con riserva;
- fac-simile dichiarazione di quietanza liberatoria.

II INTERVENTI

1. DISPOSIZIONI GENERALI

La domanda presentata da ciascun beneficiario non potrà avere importo complessivo inferiore a 70.000,00 euro e superiore a 300.000,00 di euro.

1.1. Domande. Le domande dovranno essere presentate, redatte sull'apposito modello e corredate di tutta la documentazione prevista, alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale, Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino, dal 10/01/2011 al 28/02/2011 esclusivamente mediante raccomandata A.R..

1.2. Documentazione da allegare alla domanda.

1. domanda di finanziamento (modello 01.95/2010);
2. copia della delibera dell'organo competente, con la quale si è assunta la decisione di chiedere l'intervento regionale e si è designata la persona incaricata della presentazione della domanda, della riscossione del contributo e di tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti;
3. per le cooperative e le organizzazioni dei produttori, elenco dei soci con l'indicazione dei conferimenti (modello 02.95);
4. per le altre società, elenco dei soci con l'eventuale indicazione della percentuale di capitale posseduta da ognuno (modello 03.95);
5. per le altre società, elenco dei fornitori della materia prima (modello 04.95);
6. scheda di rilevamento dei dati tecnico-economici (modello 05.95);
7. scheda di auto-attribuzione del punteggio (modello 06.95/2010);
8. dichiarazione requisiti minimi in materia di sicurezza sul lavoro (modello 07.95);
9. copia delle autorizzazioni all'attività rilasciate dagli organi preposti,
10. dichiarazione Deggendorf;
11. documentazione tecnica indicata al successivo paragrafo 2.3.

Le società di capitali che intendono usufruire della priorità prevista al punto 5 del capitolo I, ovvero dei punteggi generati dalla ricaduta sui produttori agricoli fornitori, previsti al punto 6 del capitolo I - PARTE GENERALE, dovranno allegare alla domanda copia dei contratti di fornitura, o eventuali proposte di contratto, stipulati con aziende apistiche, e che definiscano: le caratteristiche del prodotto, la durata (non inferiore a tre anni a partire dal momento in cui entra in funzione l'impianto) e le condizioni del suo rinnovo, le prescrizioni al fine di adeguare il prodotto oggetto del contratto alle esigenze dell'immissione sul mercato, con riferimento anche alle caratteristiche qualitative del prodotto ed ai servizi logistici che incidono sulla determinazione del prezzo di commercializzazione, le cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto parziale o totale delle reciproche obbligazioni delle parti. Tali contratti devono riguardare almeno il 60% della materia prima trasformata, avere valenza giuridica ed essere registrati. L'accertamento del mancato rispetto delle obbligazioni da parte dell'impresa

beneficiaria comporta la revoca del contributo e la restituzione delle agevolazioni ricevute, maggiorate degli interessi legali.

Il Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale provvederà a verificare direttamente per via telematica l'iscrizione del beneficiario al Registro Imprese della C.C.I.A.A., a verificare l'assenza di procedure a suo carico di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, a verificare l'ultimo bilancio di esercizio depositato, nonché a richiedere il DURC mediante accesso allo Sportello Unico Previdenziale.

L'Amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi altra documentazione che sia ritenuta necessaria dall'ufficio incaricato di svolgere l'istruttoria delle domande.

2. ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE (art. 7, comma 7).

La spesa massima ammissibile è di euro 300.000,00; gli investimenti per il commercio al minuto (spacci, negozi, punti vendita, ecc.) saranno finanziati nel limite di spesa massima ammissibile di 50.000,00 euro.

2.1 Iniziative finanziabili.

Fatte salve le esclusioni contenute al punto 4 della Parte generale delle presenti istruzioni, ai sensi dell'art. 15, comma 4, lett. d) del Reg. CE 800/2008, sono finanziabili la costruzione e il potenziamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento di stabilimenti produttivi per la trasformazione e la commercializzazione del miele.

Tra le iniziative finanziabili sono compresi gli investimenti per la tutela dell'ambiente, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, lo smaltimento dei sottoprodotti ottenuti dai processi di trasformazione aziendale, purché siano finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori di nuova introduzione per i quali non siano già scaduti i termini per l'adeguamento.

Fanno parte degli investimenti finanziabili anche gli impianti elettrici, idrici, termici ed i cablaggi informatici necessari ad assicurare una normale funzionalità agli stabilimenti, nonché gli impianti produttivi fissi.

2.2 Agevolazioni previste.

Potrà essere concesso un contributo in conto capitale fino al 35% della spesa ritenuta ammissibile.

2.3 Documentazione tecnica da allegare alla domanda

1. Perizia asseverata di congruità di prezzi e quantità, relativa a tutti gli interventi per i quali è chiesto il contributo;
2. per le opere ed impianti generali: computo metrico dettagliato di spesa (anche solo quantitativo) distinto per categorie di opere, firmato dal legale rappresentante e dal tecnico progettista, unitamente a preventivi dettagliati di spesa di ditte specializzate, congruiti in perizia;
3. disegni dettagliati delle opere da eseguire con l'indicazione delle eventuali opere preesistenti (colorate in blu), di quelle da demolirsi (colorate in giallo) e di quelle da costruirsi (colorate in rosso). Inoltre dovrà prodursi una planimetria di insieme di tutti i fabbricati su scala 1:500 con riportati gli estremi catastali;
4. preventivi dettagliati di spesa di ditte specializzate per ogni impianto produttivo, macchinario ed attrezzatura, congruito in perizia;
5. relazione tecnica dettagliata, con l'indicazione del tempo occorrente per la realizzazione delle opere, firmata dal legale rappresentante e dal tecnico progettista;
6. titolo di possesso del terreno su cui devono sorgere le opere o dello stabilimento in cui devono essere realizzate o in cui devono essere collocati gli impianti produttivi, macchinari

- ed attrezzature (copia dell'atto di acquisto debitamente trascritto, compromesso di vendita, certificato catastale, contratto di affitto registrato, ecc.);
7. copia della deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo;
 8. eventuale permesso di costruire o D.I.A. .

2.4 Accertamento finale e liquidazione.

La liquidazione del contributo verrà effettuata a seguito di specifica richiesta redatta sul modello predisposto dall'Amministrazione corredata dalla seguente documentazione:

1. perizia asseverata di collaudo;
2. computo metrico consuntivo;
3. copia delle fatture dettagliate e quietanzate;
4. copia dell'estratto conto del conto corrente bancario con evidenziati i pagamenti effettuati;
5. dichiarazione di iscrizione delle fatture sul libro giornale, cespiti e registro IVA acquisti;
6. disegni esecutivi;
7. certificato di agibilità o equivalente;
8. ogni altra documentazione prescritta con l'atto di concessione;
9. dichiarazione di conformità all'originale dei documenti presentati in copia resa dal legale rappresentante della ditta, unitamente alla fotocopia del documento di identità.

Prima della liquidazione del contributo l'Ufficio incaricato provvederà a verificare mediante procedura telematica l'iscrizione della società al Registro Imprese della Camera di Commercio ed il pieno possesso ed esercizio dei suoi diritti, nonché a richiedere il DURC mediante accesso allo Sportello Unico Previdenziale.

Qualora il beneficiario intenda avvalersi della possibilità della liquidazione con riserva, dovrà allegare alla richiesta di collaudo la documentazione utile a dimostrare di aver tempestivamente adempiuto a quanto in suo dovere per ottenere il rilascio delle autorizzazioni o certificazioni mancanti, e dovrà produrre una fideiussione bancaria o assicurativa in favore della Regione Piemonte di importo pari al contributo liquidato.